



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

prot. 2913 del 26/06/2013

Lettera circolare ai

Curatori fallimentari

Commissari giudiziali

Commissari liquidatori

OGGETTO: circolare concernente i criteri di massima da adottare per la gestione delle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. decreto sviluppo bis), nonché della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. legge stabilità 2013).

Tra le più rilevanti novità introdotte dalle norme legislative richiamate in epigrafe si richiama l'attenzione, in particolare, sull'art. 31 bis L.F. "Comunicazioni del curatore" a mente del quale: "Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata"

La nuova disciplina che introduce il principio generale secondo cui tutte le comunicazioni del Curatore devono effettuarsi in formato digitale ed, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) è applicabile ai fallimenti, concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative dichiarati o aperti dopo il 19.012.2012 ovvero a quelle procedure concorsuali per le quali non sono state effettuate, alla data del 19 dicembre 2012, rispettivamente le comunicazioni previste dall'art. 92 l.f., dall'art. 171 l.f., dall'art. 207 L.F.

I Sigg. Curatori, Commissari Giudiziali e Liquidatori sono pertanto invitati ad osservare le seguenti indicazioni, predisposte sentiti i Giudici Delegati e la Cancelleria fallimentare :

- a) Entro dieci giorni dalla nomina, il Curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo PEC. Tale indirizzo deve, altresì, essere comunicato alla cancelleria della Sezione Fallimentare, la quale provvederà ad annotarlo per eventuali comunicazioni ai creditori (o ai titolari di diritti su beni del fallito). Il curatore può avvalersi della PEC di cui è già titolare ovvero decidere di adottare una P.E.C. distinta per ogni procedura a lui affidata ovvero un'unica P.E.C. per tutte le procedure che lo riguardano.
- b) Il Curatore deve inviare l'avviso ex art. 92 L.F. a mezzo P.E.C. dei creditori e titolari di diritti sui beni che risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, mentre deve continuare ad inviarlo a mezzo raccomandata o telefax a coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo P.E.C. ovvero il cui indirizzo non sia reperibile presso il citato registro.
- c) Il Curatore con l'avviso ex art. 92 L.F. deve comunicare ai destinatari il proprio indirizzo P.E.C. (evidentemente uguale a quello comunicato al Registro Imprese ed in cancelleria) ed avvertirli che le domande di ammissione al passivo o di rivendica o di restituzione di beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente mediante trasmissione a tale indirizzo. Ulteriormente deve darsi avviso ai destinatari dell'obbligo di indicare nelle domande l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni con l'avvertenza che in caso di omessa indicazione, le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.
- d) La spedizione delle domande (sia tempestive che tardive), in formato PDF/A, all'indirizzo P.E.C. del Curatore, può essere effettuata anche da un indirizzo P.E.C. di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente mentre è necessario che

la domanda sia sottoscritta con firma digitale ovvero con sottoscrizione apposta sull'originale del documento cartaceo poi oggetto di scansione digitale.

e) Gli unici documenti che il ricorrente deve depositare in Cancelleria sono i titoli di credito.

f) Il Curatore almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica deve depositare in Cancelleria:

progetto di stato passivo in formato cartaceo;

supporto informatico (cd-rom/dvd-rom non riscrivibili), che sarà inserito nel fascicolo del fallimento, contenente i seguenti file:

comunicazione della PEC al Registro delle Imprese (art. 29 co. 6 D.L. 78/2010);

comunicazioni ex art. 92 L.F.;

progetto di stato passivo;

elenco cronologico delle domande di ammissione allo stato passivo;

domande di ammissione allo stato passivo corredate della marca temporale relativa alla trasmissione telematica mediante PEC.

La cancelleria curerà l'inserimento del progetto di stato passivo e delle domande nel registro informatico SIECIC e nella cartella condivisa dei giudici delegati, al fine di consentire a questi ultimi di tenere l'udienza di verifica dei crediti, anche in assenza delle parti.

Infine il Curatore deve comunicare, contestualmente al deposito in Cancelleria, il progetto di stato passivo ai ricorrenti all'indirizzo P.E.C. da questi ultimi indicato.

g) Le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo possono essere presentate entro il termine di giorni cinque prima dell'udienza di verifica, esclusivamente mediante inoltro all'indirizzo P.E.C. del Curatore.

h) Le domande e i relativi documenti depositati e inviati a mezzo posta alla cancelleria o al curatore e le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria non saranno esaminate in quanto irricevibili.

i) Gli atti per i quali è specificatamente prevista dalla legge la comunicazione da parte del Curatore agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni sono, oltre al progetto di stato passivo, lo stato passivo, le relazioni semestrali ex art. 33 comma 5, L.F. i progetti di riparto parziali, il rendiconto, il progetto di riparto finale, la proposta di concordato fallimentare, il decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 L.F., non farsi luogo all'accertamento del passivo e il ricorso e il decreto di esdebitazione.

- j) In pendenza della procedura e fino a due anni dopo la chiusura del fallimento, il Curatore è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.

Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. alla data del 19.12.2013 è stato già inviato, la nuova disciplina si applica solo a far data dal 31.10.2013. Giova ricordare che è obbligo del Curatore di comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti sui beni il proprio indirizzo P.E.C., corrispondente a quello comunicato al Registro delle Imprese, entro il 30.06.2013 (termine massimo fissato dalla legge), invitandoli, altresì, a comunicare il loro indirizzo di P.E.C. entro tre mesi con l'avvertenza che, in difetto, le comunicazioni ai creditori saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria. L'adempimento non può in alcun modo essere disatteso, essendo previsto espressamente dalla legge. Il curatore, pertanto, nella prima relazione semestrale depositata, dovrà specificare se ha assolto a tale adempimento.

Detto adempimento potrà essere effettuato dai Curatori e commissari giudiziali:

- a) a mezzo posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (c.d. INI-PEC, previsto dall'art. 6-bis comma 1 del D.lgs n. 82/2005 ed introdotto dall'art. 5, comma 3 della legge n. 221/2012, nonché attuato con D.M. 19 marzo 2013)
- b) a mezzo posta elettronica o telefax se il creditore ha espressamente indicato in domanda tale modalità di comunicazione
- c) a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, in ogni altro caso.

L'unica possibilità di evitare la comunicazione, per la quale si reputa necessaria l'autorizzazione espressa del giudice delegato, riguarda quelle procedure per le quali, in data 31 ottobre 2013, sarà verosimilmente già stato emesso il decreto di chiusura.

Si allega alla presente modello di comunicazione ex art. 92 L.F.

CONCORDATO PREVENTIVO

La procedura di concordato preventivo è stata già interessata, a far data dall'11/09/2012, da numerose e rilevanti modifiche che hanno riguardato gli artt. 161, 168, 178, 179, 180, 182-*bis*, 182-*quater* e 184, oltre all'introduzione di norme completamente nuove, quali l'art. 169-*bis*, l'art. 182-*quinquies*, l'art. 182-*sexies* e l'art. 186-*bis* (d.l. n. n. 83/2012, conv. con modif. l. n. 134/2012). La l. n. 221/2012 ha apportato ulteriori modifiche che hanno interessato i seguenti aspetti.

A) Avviso ai creditori (art. 171, co. 2, l.f.). L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori va effettuato prioritariamente a mezzo P.E.C.. Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di P.E.C. ed esso non risulti dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o *telex* presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di convocazione dei creditori;
- copia integrale della proposta del debitore;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- P.E.C. del commissario giudiziale;
- invito ad indicare una P.E.C. alla quale il creditore intende ricevere le comunicazioni (con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione);
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione della propria P.E.C. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-*bis* l.f.

Tutte le successive comunicazioni del commissario giudiziale ai creditori vanno effettuate a mezzo P.E.C..

B) Relazione del commissario giudiziale (art. 172 l.f.). La relazione particolareggiata redatta dal commissario giudiziale in ordine alle cause del dissesto, alla condotta del debitore, alle proposte di concordato e alle garanzie offerte ai creditori è depositata in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori e, nello stesso termine, comunicata alle P.E.C. dei creditori, nonché trasmessa via email al giudice delegato. Si ritiene che l'utilizzo del verbo depositare («la deposita in cancelleria») implichi la

produzione di un documento cartaceo da parte del Commissario giudiziario, anche per consentire l'estrazione di copia ai creditori non forniti di P.E.C.

C) Comunicazione di apertura del procedimento di revoca del concordato preventivo (art. 173, co. 1, l.f.). Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo P.E.C. (e, in caso di mancata indicazione di P.E.C., mediante deposito di copia cartacea in cancelleria).

D) Rapporti periodici del liquidatore giudiziale (art. 182, co. 6, l.f.). Nel concordato con cessione dei beni il liquidatore giudiziale redige, ogni sei mesi a far tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica, assieme alle eventuali osservazioni, all'ufficio del registro delle imprese, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa, a mezzo P.E.C., al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica, sempre a mezzo P.E.C., ai creditori (o, in mancanza, effettua un deposito del documento cartaceo in cancelleria).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

La procedura di liquidazione coatta amministrativa è interessata dalle modifiche apportate dalla l. n. 221/2012 con riferimento ai seguenti aspetti.

A) Relazione del commissario liquidatore (art. 205 l.f.). Il commissario liquidatore è tenuto a presentare, alla fine di ogni semestre, all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione. Copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali relativi al periodo e il comitato di sorveglianza (o ciascuno dei suoi componenti) possono presentare osservazioni scritte. La relazione, unitamente alle osservazioni, viene quindi trasmessa telematicamente

all'ufficio del registro delle imprese e, a mezzo P.E.C., ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

B) Comunicazione ai creditori e ai terzi (art. 207 l.f.). Il commissario liquidatore è tenuto ad inviare ai creditori e a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa in primo luogo a mezzo P.E.C. e solo subordinatamente, nel caso in cui il destinatario non sia fornito di P.E.C. ed esso non risulti dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o *telex* presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- la P.E.C. del commissario liquidatore;
- l'indicazione delle somme risultanti a credito di ciascun creditore secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa, con riserva di eventuali contestazioni;
- la segnalazione che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e gli altri interessati possono far pervenire al commissario liquidatore mediante P.E.C. osservazioni o istanze;
- l'invito ad indicare entro 15 giorni una P.E.C. alla quale si intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario liquidatore ogni sua variazione;
- l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione della P.E.C. nel termine indicato ovvero della mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni previste dalla legge saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-*bis* l.f.

Tutte le successive comunicazioni ai creditori e agli altri interessati verranno effettuate dal commissario liquidatore alle relative P.E.C..

C) Domande dei creditori e dei terzi (art. 208 l.f.). I creditori e gli altri interessati che non abbiano ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 l.f., possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando la P.E.C.. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario liquidatore alla P.E.C. indicata e, in caso di mancata

- indicazione, comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria (art. 207, co. 4, l.f., richiamato dalla norma in commento).
- D) **Formazione dello stato passivo** (art. 209 l.f.). Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario liquidatore forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione o separazione su cose mobili accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario liquidatore trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo P.E.C. ai sensi dell'art. 207, co. 4, l.f.. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
- E) **Chiusura della liquidazione** (art. 213 l.f.). Dell'avvenuto deposito, presso la cancelleria del tribunale, del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto tra i creditori, accompagnati dalla relazione del comitato di sorveglianza, il commissario liquidatore dà comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili alla loro P.E.C., con le modalità di cui all'art. 207, co. 4, l.f., dandone altresì notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
- F) **Concordato** (art. 214 l.f.). La proposta di concordato formulata a norma dell'art. 214, co. 1, l.f. è depositata nella cancelleria del tribunale, unitamente al parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza. La stessa è, altresì, comunicata dal commissario liquidatore a tutti i creditori ammessi al passivo alla loro P.E.C., secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4, l.f., pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Caltanissetta, 26 giugno 2013

Il Presidente

Dott. A.L. Porracciolo

